

Piemonte

L.R. 31-8-1979 n. 54

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 settembre 1979, n. 37.

Art. 7

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'[articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3 ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Domanda di autorizzazione per l'esercizio. Per esercitare uno dei complessi realizzati a norma del precedente art. 5, deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al Comune competente per territorio.

La domanda deve indicare:

- generalità o denominazione del richiedente;
- generalità del rappresentante nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- periodi di apertura del complesso, annuale o stagionale;
- attività accessorie o complementari;
- categoria della classificazione che si intende conseguire
- prezzi minimi e massimi, comprensivi di I.V.A. che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

La domanda deve essere corredata da:

- regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità di accesso ai visitatori;
- ricevuta di versamento, delle singole tasse sulle concessioni, a norma della vigente legislazione.».